Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego e diritto al posto

La Cassazione Sezione Lavoro chiarisce la natura di fattispecie complessa dello scorrimento e i presupposti del diritto all'assunzione per gli idonei (ord. n. 11194/2026)

FP Federico Palumbo Diritto del Lavoro & Pubblico Impiego 13 Novembre 2026 Lettura 15 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione

ESTREMI PROVVEDIMENTO
Sez. Lavoro, ordinanza 26 aprile 2026, n. 11194

NORME DI RIFERIMENTO
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97 • Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 5, 6 e 35 • Codice Civile, artt. 1218, 1362, 2697 e 2932

DECISIONE
Rigetta il ricorso

PRINCIPIO DI DIRITTO — CASSAZIONE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 11194/2026

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'operatività dello scorrimento della graduatoria concorsuale e il conseguente sorgere del diritto soggettivo all'assunzione in capo all'idoneo non vincitore configurano una fattispecie complessa a formazione progressiva, la quale presuppone non soltanto la persistente efficacia giuridica della graduatoria medesima, bensì anche la formale e valida determinazione dell'amministrazione datrice di lavoro di procedere alla copertura di posti vacanti e disponibili mediante attingimento a tale elenco, esentandosi così dall'obbligo di indire una nuova procedura concorsuale ai sensi dell'art. 97 della Costituzione; in difetto di tale provvedimento organizzativo, connesso alla programmazione del fabbisogno e alla disponibilità di bilancio, la posizione del candidato utilmente collocato conserva natura di interesse legittimo, inidonea a fondare alcuna pretesa azionabile dinanzi al giudice ordinario per la costituzione del rapporto o per il risarcimento del danno.

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 novembre 2026: La giurisprudenza di legittimità consolida il principio per cui lo scorrimento della graduatoria costituisce una fattispecie a formazione progressiva, subordinata alla scelta discrezionale della pubblica amministrazione di coprire vacanze organiche effettive e programmate, escludendo automatismi assunzionali per i candidati idonei.

ABSTRACT (ITALIANO)

Il contributo esamina la portata dello **scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego** alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11194 del 26 aprile 2026. L'indagine approfondisce la qualificazione della posizione dell'idoneo quale **interesse legittimo** e la natura di **fattispecie complessa a formazione progressiva** dell'istituto assunzionale, condizionato alla formale delibera dell'amministrazione e al fabbisogno programmato, coordinando i principi con le coeve pronunce di legittimità in materia di **vincoli di bilancio** e riserve concorsuali.

ABSTRACT (ENGLISH)

This paper investigates the legal mechanics governing the utilization of reserve lists in Italian public employment following Supreme Court order no. 11194 of 26 April 2026. The analysis focuses on the distinction between legitimate interest and actionable subjective right, clarifying that recruitment requires both an existing eligibility list and an explicit administrative resolution to fill actual vacancies. The inquiry integrates concurrent 2026 rulings regarding budget coverage, collective agreements, and competition quotas.

Punti Chiave dell'Analisi

01.

Natura della posizione soggettiva:
L'idoneo non vincitore vanta un interesse legittimo rispetto al potere discrezionale della pubblica amministrazione, insuscettibile di radicare un diritto soggettivo all'assunzione automatica.

02.

Fattispecie complessa a formazione progressiva:
Lo scorrimento presuppone la compresenza della validità temporale della graduatoria e dell'espressa determinazione di coprire posti vacanti e disponibili secondo il fabbisogno programmato.

03.

Assimilazione a nuove assunzioni:
L'attingimento dalla graduatoria equivale a una nuova assunzione, regolata dai requisiti e dalla disciplina contrattuale collettiva vigenti al momento della determinazione assunzionale.

04.

Vincolatività delle quote di riserva:
La riattivazione della sequenza concorsuale impone il rispetto delle riserve di posti stabilite dal bando originario anche in sede di successivo scorrimento.

01. INTRODUZIONE: LA DIALETTICA TRA IDONEITÀ CONCORSUALE E DIRITTO AL RECLUTAMENTO

L'evoluzione dei **modelli di reclutamento** nelle pubbliche amministrazioni riflette una costante tensione tra la salvaguardia dell'**efficienza organizzativa** e la tutela delle **legittime aspettative** maturate dai partecipanti alle selezioni concorsuali. Nell'alveo di questo confronto sistematico, l'istituto dello **scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego** ha assunto un ruolo centrale, collocandosi al crocevia tra il **principio costituzionale del concorso** sancito dall'art. 97 della Costituzione e le stringenti esigenze di **contenimento della spesa pubblica** imposte dalla legislazione di stabilità finanziaria. La prassi amministrativa ha frequentemente oscillato tra la valorizzazione delle **graduatorie concorsuali vigenti**, intesa quale strumento deflativo dei costi procedimentali, e la riaffermazione della **discrezionalità datoriale** nell'individuazione delle forme ottimali di provvista del personale.

Tale dialettica si è progressivamente acuita dinanzi alla **giurisdizione ordinaria del lavoro**, chiamata a qualificare la **natura giuridica della posizione** vantata dall'**idoneo non vincitore**. Se, da un lato, l'ordinamento manifesta un favor

per l'utilizzazione degli elenchi degli idonei al fine di evitare le onerose tempistiche connesse all'indizione di nuove selezioni comparative, dall'altro lato la giurisprudenza di legittimità ha sempre escluso che la mera esistenza di una **vacanza in organico** determini un **automatismo assunzionale**. Il bilanciamento tra l'**interesse pubblico al buon andamento** e l'aspirazione individuale all'**immissione in ruolo** postula una rigorosa scansione delle prerogative datoriali, disciplinate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con l'ordinanza 26 aprile 2026, n. 11194, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione [1] ha ribadito con nitidezza la configurazione dogmatica dell'istituto, qualificandolo espressamente come una **fattispecie complessa a formazione progressiva**. Il collegio nomofilattico ha chiarito che il sorgere del **diritto soggettivo all'assunzione** esige la contemporanea sussistenza di due presupposti indefettibili: la **perdurante vigenza temporale** della graduatoria concorsuale e l'adozione di una **formale deliberazione** con la quale l'amministrazione decida di coprire **posti vacanti e disponibili** mediante l'attingimento a quell'elenco.

La pronuncia si inserisce in un quadro ermeneutico di rilevante interesse teorico e pratico, nel quale il discrimine tra **interesse legittimo** e **diritto soggettivo** incide direttamente sul **riparto di giurisdizione** e sulla tipologia di **tutele giurisdizionali** azionabili dal lavoratore. L'analisi ravvicinata della decisione offre l'occasione per ridefinire i confini operativi dell'**autonomia organizzativa** della pubblica amministrazione, tracciando le coordinate che governano la **gestione del personale** nell'impiego privatizzato.

02. IL CONTENZIOSO CAPITOLINO E I CONFINI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE

2.1 — La vicenda processuale dell'idoneo nella dirigenza tecnica

La fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte trae origine da una controversia instaurata da un dipendente di Roma Capitale, risultato utilmente collocato quale **idoneo non vincitore** nell'ambito di una **procedura selettiva riservata** al personale interno per la copertura di quattro posti di **dirigente tecnico** a tempo indeterminato. Il **bando di concorso** conteneva una specifica clausola che contemplava la **permanenza della graduatoria** ai fini della futura provvista delle posizioni che si fossero rese successivamente vacanti e disponibili nella dotazione organica dell'ente locale. Sulla scorta di tale previsione, il lavoratore aveva adito il giudice del lavoro invocando l'accertamento del proprio **diritto all'inquadramento** nella qualifica dirigenziale, con **decorrenza retroattiva** e conseguente **risarcimento del danno** per il mancato tempestivo scorrimento.

Tanto il Tribunale quanto la Corte d'Appello di Roma avevano tuttavia respinto integralmente la domanda, ritenendo che la **disciplina vincolistica sopravvenuta** in materia di proroga delle graduatorie concorsuali avesse circoscritto tale facoltà ai soli **concorsi pubblici aperti all'esterno**, precludendone l'estensione alle **selezioni interne riservate**. Nel ricorso per cassazione, il dipendente lamentava l'erronea applicazione delle norme di proroga e la violazione dell'art. 97 della Costituzione, sostenendo che le **progressioni verticali** verso la qualifica dirigenziale determinano una **novazione oggettiva del rapporto** contrattuale e devono pertanto beneficiare del medesimo regime di **ultrattività della graduatoria** riconosciuto ai concorsi esterni.

Nel disattendere l'impugnazione, la Sezione Lavoro della Cassazione [1] ha operato una significativa razionalizzazione delle ragioni decisorie. I giudici di piazza Cavour hanno osservato che la questione relativa alla **perdita di efficacia della graduatoria** riservata assume un valore meramente assorbito rispetto all'insussistenza stessa del diritto azionato. Poiché la pretesa del candidato non concerneva un diritto soggettivo perfetto, bensì un **interesse legittimo** correlato all'esercizio della **potestà organizzativa pubblica**, la mancata dimostrazione di una formale deliberazione comunale volta ad attivare

lo scorrimento ha precluso in radice ogni possibilità di accoglimento della **domanda di inquadramento** e di condanna all'assunzione.

2.2 — Progressioni interne, fabbisogno e limiti di contrattazione integrativa

La pronuncia capitolina rivela una marcata affinità concettuale con i principi espressi dalla coeva ordinanza 25 giugno 2026, n. 21658 della Sezione Lavoro [2], intervenuta in materia di selezioni interne e **sviluppo professionale** negli **enti pubblici di ricerca**. In quella controversia, un ricercatore pretendeva il riconoscimento dell'**avanzamento al livello superiore** o il risarcimento del danno da **inadempimento datoriale**, deducendo la violazione dell'obbligo contrattuale di attivare procedure selettive con cadenza biennale o di provvedere allo scorrimento degli idonei già graduati in applicazione del **contratto collettivo nazionale di comparto**.

Anche in tale occasione, il giudice di legittimità ha escluso la configurabilità di un **obbligo incondizionato di indizione** in capo all'amministrazione, rimarcando come la progressione di carriera nell'impiego privatizzato non possa prescindere dalla previa **determinazione del fabbisogno triennale** di personale e dall'effettiva disponibilità di **risorse finanziarie certificate**. Il rinvio operato dalle clausole collettive alla **contrattazione decentrata** e all'approvazione del bilancio di previsione priva la clausola di automatismo precettivo, degradando l'aspettativa del dipendente a una posizione subordinata all'esercizio dei **poteri di autorganizzazione** dell'ente datore di lavoro.

Ne discende che tanto nelle selezioni per l'accesso alla dirigenza quanto nelle progressioni di livello economico e giuridico all'interno delle aree contrattuali, la pretesa allo **scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego** postula una duplice verifica: da un lato la **validità temporale del titolo** di idoneità, dall'altro la **deliberata decisione datoriale** di destinare risorse certe alla copertura dei posti vacanti. Qualora difetti l'**approvazione della spesa** o l'accordo negoziale con le rappresentanze sindacali ove prescritto, l'ente non può considerarsi inadempiente rispetto a un vincolo assunzionale che l'ordinamento non consente di considerare automaticamente insorto.

03. LA STRUTTURA COMPLESSA DELLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA NEL PUBBLICO IMPIEGO

La configurazione dello scorrimento quale **fattispecie complessa a formazione progressiva** postula un'attenta disamina della dinamica procedimentale che presiede alla nascita del **vincolo obbligatorio all'assunzione**. Nel disegno costituzionale delineato dall'**art. 97 della Costituzione**, la regola ordinaria per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione risiede nel **pubblico concorso**, presidio indefettibile di **imparzialità dell'azione amministrativa** e di **efficienza selettiva**. L'utilizzo di una graduatoria preesistente non costituisce una deroga al canone concorsuale, bensì una sua peculiare modalità attuativa, finalizzata a contemperare la sollecita provvista delle risorse umane con il principio di **economicità procedimentale**.

Nondimeno, l'inquadramento dogmatico prescelto dalla giurisprudenza di legittimità esclude categoricamente che la mera idoneità conferisca al candidato un **diritto potestativo all'assunzione**. Il perfezionamento della fattispecie costitutiva esige la coesistenza di due segmenti distinti ma coordinati. Il primo elemento è di natura cronologica e oggettiva, e si sostanzia nella **perdurante efficacia temporale** della graduatoria, la cui vigenza deve essere accertata alla luce dei **limiti legali di validità** e delle eventuali proroghe disposte dal legislatore. Il secondo elemento ha natura volitiva e provvedimentale, consistendo nell'adozione di un formale e valido **atto di gestione datoriale** con cui l'amministrazione manifesti l'intenzione di procedere all'assunzione attingendo dall'elenco degli idonei.

Assume un rilievo chiarificatore la rigorosa distinzione concettuale tra **posto meramente vacante** e **posto disponibile**. La **vacanza organica** esprime un dato statico della dotazione organica dell'ente, ovverosia la carenza nominale di una

determinata figura professionale nel contingente previsto dall'ordinamento interno. La **disponibilità del posto** esprime al contrario un dato dinamico e funzionale, strettamente subordinato alla previa adozione del **piano triennale dei fabbisogni** disciplinato dall'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Solo quando l'amministrazione, nell'esercizio del **potere privatistico di gestione** garantito dall'art. 5 del medesimo testo unico, programma la copertura della posizione e riscontra la sussistenza della necessaria **copertura di spesa a bilancio**, il posto può dirsi effettivamente disponibile per l'immissione in ruolo.

In assenza di tale determinazione volitiva, la posizione soggettiva dell'idoneo resta confinata nella sfera dell'**interesse legittimo** al corretto esercizio del **potere discrezionale pubblico**. L'amministrazione conserva intatta la facoltà di valutare l'opportunità di provvedere alla copertura mediante scorrimento, ovvero di optare per strumenti alternativi quali la **mobilità volontaria tra enti** o, ricorrendone i presupposti organizzativi, l'indizione di una nuova e diversa procedura comparativa. Questa scansione multilivello impedisce che il candidato non vincitore possa agire dinanzi al giudice ordinario per pretendere una **sentenza costitutiva del rapporto di lavoro** ex art. 2932 cod. civ., mancando a monte l'atto volitivo che segna la nascita dell'**obbligo negoziale datoriale**.

04. IL QUADRO DEI PRECEDENTI DI LEGITTIMITÀ TRA NOVAZIONE DEL RAPPORTO E QUOTE DI RISERVA

4.1 — Lo scorrimento come determinazione a nuove assunzioni e il regime contrattuale applicabile

L'indagine sulla natura giuridica dello scorrimento ha trovato un fondamentale punto di snodo nell'ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3189 resa dalla Sezione Lavoro della Cassazione[3]. La vicenda traeva origine dal reclutamento di **funzionari idonei** inseriti nella graduatoria di una selezione bandita dal Comune di Napoli nel 2009 per il **profilo professionale** con accesso nella **posizione economica D3**. Allorquando, a distanza di un decennio e a seguito di successive **proroghe legislative**, l'ente locale aveva deliberato l'assunzione per scorrimento, era nel frattempo intervenuta la sottoscrizione del **CCNL del Comparto Funzioni Locali** per il periodo 2016-2018, il quale aveva ridisegnato il **sistema di classificazione professionale** prevedendo un unico accesso iniziale nella **posizione economica D1**.

I ricorrenti lamentavano la violazione della **clausola di salvaguardia contrattuale** e del **legittimo affidamento**, sostenendo che l'immissione in servizio dovesse retroagire alle condizioni economiche previste dal bando originario. La Suprema Corte ha tuttavia rigettato la censura, statuendo che la scelta datoriale di avvalersi dello **scorrimento della graduatoria degli idonei** equivale, sotto ogni profilo sostanziale, alla determinazione di procedere a **nuove assunzioni**. Poiché la **fase concorsuale** si conclude definitivamente con l'approvazione dell'elenco dei vincitori, l'atto di scorrimento si colloca all'esterno della procedura originaria e resta interamente governato dalle **fonti normative** e dai **contratti collettivi vigenti** al momento della determinazione assunzionale.

Il **principio di legalità** e il rispetto degli **equilibri di finanza pubblica** precludono l'ultrattività di tabelle stipendiali soppresse dalla contrattazione nazionale. I dipendenti reclutati tramite scorrimento non possono dunque vantare un **diritto quesito all'inquadramento** nella posizione economica D3, dovendo soggiacere al **trattamento economico fondamentale** stabilito dalla **disciplina collettiva applicabile** al momento della costituzione del vincolo di lavoro.

> *Lo scorrimento della graduatoria non prolunga indefinitamente la selezione ma inaugura un autonomo segmento assunzionale in cui la discrezionalità datoriale deve coordinarsi con le regole originarie del bando e la disciplina economica sopravvenuta.*

4.2 — La persistente vigenza della lex specialis e il rispetto delle riserve di bando

L'autonomia dello scorrimento rispetto alla fase concorsuale conclusa non comporta, tuttavia, una totale recisione dei legami con la disciplina che ha governato la procedura selettiva. L'ordinanza 4 gennaio 2026, n. 214 della Sezione Lavoro [4] ha infatti evidenziato come la decisione di scorrere la graduatoria riattivi l'intera sequenza procedimentale apertasi con la **lex specialis del concorso**. Ne discende che la **quota di riserva di posti** a favore del **personale interno** o delle **categorie protette**, stabilita dal bando originario nel rispetto dei limiti di legge, continua a spiegare i propri **effetti vincolanti** anche sulle posizioni successivamente coperte mediante scorrimento.

A completare il mosaico esegetico interviene l'ordinanza 2 gennaio 2026, n. 98 della Sezione Lavoro [5], pronunciata in una fattispecie nella quale i candidati sostenevano la persistenza della procedura concorsuale in virtù della previsione di un **periodo di formazione obbligatoria** e prova successivo alle prove orali. Il collegio nomofilattico ha escluso che l'attività formativa o il **colloquio finale di idoneità** prolunghino la **fase selettiva in senso stretto**, attenendo tali adempimenti all'**esecuzione del rapporto di lavoro** già costituito in prova. Di conseguenza, le **clausole di salvaguardia** dettate dai rinnovi contrattuali per le procedure in corso non possono trovare applicazione a favore degli idonei che vengano assunti solo successivamente mediante scorrimento.

PROFILO / ISTITUTO	PROSPETTAZIONE DEL LAVORATORE	APPRODO DI LEGITTIMITÀ 2026
Diritto all'assunzione automatica	Diritto soggettivo pieno al sorgere di posti vacanti in organico	RESPINTO Mera posizione di interesse legittimo sino alla delibera di copertura
Trattamento contrattuale applicabile	Mantenimento della posizione economica prevista dal bando (es. D3)	ORIENTAMENTO Applicazione della contrattazione vigente al momento dell'assunzione (D1)
Operatività quote di riserva	Efficacia limitata ai soli vincitori inizialmente proclamati	ACCOLTO La lex specialis e le riserve di bando vincolano anche lo scorrimento

05. VAGLIO CRITICO, DISTINGUISHING E PROFILI DI TUTELA PER IL DIFENSORE

5.1 — Quando sorge il diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento della graduatoria?

Il diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento della graduatoria sorge esclusivamente quando alla perdurante validità ed efficacia temporale della graduatoria concorsuale si cumula l'espressa determinazione dell'amministrazione datrice di lavoro di coprire posti vacanti e disponibili mediante attingimento a tale elenco, in conformità al piano del fabbisogno programmato e alla relativa copertura finanziaria di bilancio.

La perentorietà di questa enunciazione risolve una diffusa ambiguità applicativa. Spesso i candidati idonei ritengono erroneamente che la mera sopravvenienza di una **scopertura d'organico** o la cessazione dal servizio di dipendenti di ruolo generi automaticamente una **posizione di credito azionabile** in sede giudiziale. Al contrario, la giurisprudenza di legittimità ribadisce che la presenza di posti vacanti costituisce un mero **presupposto di fatto**, privo di idoneità genetica sul piano obbligatorio. Sino a quando l'ente pubblico non trasfonde la propria volontà organizzativa in un **provvedimento di destinazione delle risorse** e di **autorizzazione al reclutamento**, il rapporto resta governato dal **potere discrezionale pubblico**, tutelabile nella competente sede giurisdizionale amministrativa sotto il profilo della **legittimità dell'azione amministrativa**.

Solo all'esito del perfezionamento dell'atto gestionale, l'**interesse legittimo dell'idoneo** subisce una **mutazione qualitativa della posizione**, consolidandosi in una **pretesa negoziale perfetta** all'immissione in ruolo. In questa fase a valle della scelta organizzativa, il lavoratore vanta un autentico **diritto soggettivo alla stipulazione** del contratto individuale di lavoro, pienamente tutelabile dinanzi al **giudice ordinario del lavoro** attraverso le azioni di **esatto adempimento contrattuale** o di **risarcimento del danno per equivalente** patrimoniale.

5.2 — Distinguishing applicativo, riparto dell'onere probatorio ed eccezioni in giudizio

Sul piano della tecnica processuale, l'impostazione nomofilattica impone al difensore un'accurata operazione di **distinguishing** rispetto ad altre contigue vicende del pubblico impiego. La disciplina qui esaminata non trova applicazione nelle ipotesi di **revoca illegittima del bando** prima dell'approvazione della graduatoria, né riguarda la **fattispecie diversa del vincitore formale** del concorso, la cui posizione di diritto soggettivo si perfeziona con l'approvazione ministeriale o dirigenziale dell'elenco di merito. Analogamente, a differenza di quanto accade per il contenzioso sull'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego o sui termini estintivi dei crediti lavorativi analizzati dalla rivista in relazione al regime della prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego, nello scorrimento non opera alcun **automatismo sanzionatorio** volto a convertire l'aspettativa dell'idoneo in un'assunzione a tempo indeterminato.

In sede di contenzioso instaurato dall'idoneo, il **riparto dell'onere probatorio** ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. si atteggia in modo particolarmente rigoroso a carico della parte attrice. Il ricorrente che agisce in giudizio per pretendere l'assunzione per scorrimento ha l'**onere della prova documentale** circa la tempestiva vigenza della graduatoria e l'avvenuta emanazione della **delibera di copertura** che ha disposto di utilizzare proprio quella selezione. L'amministrazione resistente, dal canto suo, può paralizzare la pretesa sollevando specifiche **eccezioni difensive di rito** fondate sul **difetto di giurisdizione ordinaria** qualora la delibera manchi, ovvero documentando l'**assenza di autorizzazione alla copertura** dei posti, l'**esaurimento dei punti organico**, o la mancata allocazione dei fondi in sede di contrattazione integrativa decentrata.

Il **difensore dell'ente pubblico** potrà inoltre eccepire la **decadenza della graduatoria** o l'inefficacia derivante dal decorso dei **termini legali di validità**, evidenziando che le proroghe legislative straordinarie richiedono una puntuale

interpretazione restrittiva e non si estendono automaticamente a procedure concorsuali prive dei requisiti tipizzati dalle norme di bilancio. Tale **strategia difensiva processuale** consente di delimitare efficacemente la **responsabilità datoriale**, prevenendo condanne risarcitorie fondate sulla mera presunzione di utilità dello scorrimento.

06. CONCLUSIONI: EQUILIBRIO TRA DISCREZIONALITÀ ORGANIZZATIVA E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

Il quadro nomofilattico delineato dalle recenti pronunce della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione consolida un **punto di equilibrio avanzato** nell'interpretazione dello **scorrimento della graduatoria nel pubblico impiego**. L'ancoraggio dell'operatività dell'istituto a una **fattispecie complessa a formazione progressiva** coniuga la necessaria **flessibilità gestionale** dell'amministrazione datrice di lavoro con le **garanzie di trasparenza** e **parità di trattamento** che presidiano l'accesso ai ruoli pubblici. Rifiutando qualsiasi automatismo tra la mera vacanza organica e il sorgere di un **credito all'assunzione**, la giurisprudenza preserva la **sovranità delle scelte di bilancio** e la centralità della **pianificazione triennale dei fabbisogni**.

Al contempo, la ricostruzione giurisprudenziale non abbandona l'idoneo a un arbitrio incontrollato dell'ente. La subordinazione della pretesa del lavoratore alla presenza di una **delibera di copertura** orienta la tutela nella sua sede fisiologica, imponendo all'amministrazione l'obbligo di **motivare congruamente** le proprie determinazioni organizzative qualora decida di disattendere lo scorrimento di una graduatoria vigente per indire una nuova procedura selettiva. L'**imparzialità dell'azione amministrativa** trova così la propria salvaguardia non già nella moltiplicazione incontrollata di **diritti soggettivi all'assunzione**, bensì nel **sindacato di legittimità** sul corretto esercizio della **discrezionalità organizzativa**.

In questa prospettiva di sistema, il principio di **continuità procedimentale** tra la **lex specialis del bando** e le assunzioni successive mediante scorrimento riafferma il **valore vincolante delle regole di gara** e delle **quote di riserva obbligatorie**, impedendo che lo scorrimento possa trasformarsi in un espediente per eludere i vincoli posti a tutela delle fasce protette o dei dipendenti interni. L'equilibrio tra **legalità procedimentale**, **sostenibilità economico-finanziaria** e **ragionevole affidamento dei concorrenti** delinea un modello di reclutamento nel quale l'efficienza della pubblica amministrazione si realizza nel rigoroso rispetto dei **presidi costituzionali del lavoro**.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97
— Principi di buon andamento, imparzialità e accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 5, 6 e 35
— Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, piano triennale dei fabbisogni e reclutamento del personale.

Codice Civile, artt. 1218, 1362, 2697 e 2932

— Responsabilità contrattuale, criteri di interpretazione negoziale, riparto dell'onere probatorio ed esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 26 aprile 2026, n. 11194**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: qualifica lo scorrimento della graduatoria come fattispecie complessa a formazione progressiva, escludendo il diritto soggettivo all'assunzione per l'idoneo in difetto di formale deliberazione della PA volta a coprire posti disponibili.

2. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 25 giugno 2026, n. 21658**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: esclude la sussistenza di un obbligo incondizionato di indizione biennale o di scorrimento delle graduatorie negli enti pubblici di ricerca in difetto delle risorse individuate in sede di contrattazione integrativa.

3. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 3189**

— Esito: dichiara in parte estinto il giudizio e rigetta nel resto il ricorso. Punto: statuisce che la decisione di avvalersi dello scorrimento equivale a nuove assunzioni assoggettate alla disciplina contrattuale collettiva vigente al momento della determinazione assunzionale.

4. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 4 gennaio 2026, n. 214**

— Esito: accoglie in parte il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta nel merito la domanda originaria. Punto: afferma che la delibera di scorrimento riattiva la sequenza concorsuale della lex specialis, imponendo il rispetto delle quote di riserva stabilite dal bando originario.

5. **Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza 2 gennaio 2026, n. 98**

— Esito: rigetta il ricorso. Punto: chiarisce che la procedura concorsuale si conclude con l'approvazione della graduatoria, sicché la formazione obbligatoria in prova non prolunga il concorso e non consente l'applicazione delle clausole di salvaguardia contrattuale agli scorrimenti successivi.

FP

Federico Palumbo

AUTORE • METODO GIURIDICO

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.